



DIPARTIMENTO DI INTERPRETAZIONE E TRADUZIONE

# Giornata di studio “La ricerca DIT sull'interpretazione in ambito giuridico”

## Minori *non italofoni* e giustizia: aspetti psicologici

Cinzia Dini

giudice onorario

Tribunale per i Minorenni Firenze

# L'ascolto del minore: riferimenti normativi

- Convenzione di New York del 1989  
(ratifica L. 27 maggio 1991, n. 176)  
articolo 12 (diritto del minore di esprimere la propria opinione e di essere ascoltato)
- Convenzione di Strasburgo del 1996  
(ratifica L. 20 marzo 2003, n. 77)  
articolo 3 (diritto del minore di essere informato e di esprimere la propria opinione nei procedimenti)  
articolo 6 (dovere di ascolto e di informazione da parte dell'autorità giudiziaria)
- Artt. 336 e 336-bis del codice civile (obbligo di ascolto dei minori dai 12 anni)

- Legge n. 54/2006, art. 155 sexies c.c.

“Il giudice dispone, inoltre, l’audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici ed anche di età inferiore ove capace di discernimento”

- Sezioni Unite della Corte di Cassazione - Cass., sez. un. 21 ottobre 2009, n. 22238

“mancata audizione dei minori nel procedimento di merito”, in violazione dei trattati internazionali

**L’audizione del minore** deve quindi considerarsi - anche all’interno dei giudizi di separazione e divorzio e di quelli correlati alla rottura di convivenze more uxorio – **adempimento necessario**, pena la nullità del procedimento nel quale l’audizione non sia stata disposta.

# Contesti giudiziari di ascolto del minore

L'ascolto del minore può avvenire in diverse realtà processuali – civile, penale, minorile, tutelare – in cui assume aspetti diversi: come persona offesa nel processo penale, come testimone o imputato nel processo penale minorile, nei procedimenti in cui si discute della crisi matrimoniale, nei procedimenti incidenti sulla sfera personale e patrimoniale del minore e sulla responsabilità dei genitori, nell'incidente probatorio, ecc.

# Ascolto del minore nel Tribunale per i Minorenni

- Procedimenti amministrativi
- Procedimenti civili
- Procedimenti penali
- Audizione in fase investigativa
- Incidente probatorio
- Consulenza Tecnica di Ufficio

# La complessità dell'ascolto del minore è dovuta a:

- molteplicità dei procedimenti, diversificati anche per competenza del giudice, composizione dell'organo giudicante e rito
- utilizzazione di diversi termini (audizione, ascolto, sentire, ecc.) per indicare l'istituto
- difficoltà di conciliare le modalità di ascolto della persona minore di età in ragione della sua vulnerabilità, e della tutela rafforzata che ciò deve comportare, con i principi del contraddittorio e i diritti della difesa
- inadeguatezza di mere competenze giuridiche in chi ascolta il minore di età

## L'ascolto del minore nei procedimenti civili:

- è finalizzato a recepire opinione, vissuto, istanze ed esigenze del soggetto vulnerabile nel cui preminente interesse il provvedimento è assunto
- non è mezzo istruttorio (non posto a verifica di un fatto), ma sicuramente fatto processuale
- non è assimilabile alla testimonianza, anzi è il suo esatto contrario (nella testimonianza sono da escludere le valutazioni e le opinioni)

## Il giudice onorario e l'ascolto del minore nei procedimenti amministrativi e penali:

- gestione dei minori “irregolari” (art. 25 Legge Minorile, “irregolarità della condotta o del carattere”) e monitoraggio delle MAP (istituto della Messa alla Prova) nel processo penale
- ascolto non come mera audizione ma come “sintonizzazione” emotiva
- importanza di un ascolto competente e qualificato
- definizione del confine tra responsabilizzazione ed accoglienza
- condivisione del patto educativo



## Il giudice onorario come garante del minore:

- dell'empatia relazionale, dell'individualità del minore e del superamento di una prospettiva adultocentrica
- nel confronto in camera di consiglio (specializzazione e integrazione dei saperi tra magistrati professionali e onorari)
- nella mediazione con i servizi territoriali e nel monitoraggio dell'applicazione dei provvedimenti

# Aspetti evolutivi

Un minore è un individuo che sta costruendo la propria **identità**

Nel percorso di individuazione e di emancipazione dagli adulti, un ruolo particolarmente rilevante per la dimensione giudiziaria lo rivestono:

- fantasia ed immaginazione
- bisogno di evasione e di trasgressione
- la sfida delle regole

# Aspetti clinici

- Il corpo umiliato
- Le dipendenze
- La violenza

**\*\*Trasformare una situazione di rischio evolutivo in un'occasione di elaborazione e possibile resilienza**

# Patologia

- Ritardo mentale
- Sindromi autistiche
- Disturbi dell'umore
- Condotte autolesive
- Disturbi dell'alimentazione
- ADHD
- Disturbi specifici dell'apprendimento
- Disturbo oppositivo-provocatorio
- Dipendenze
- Sindrome da maltrattamento
- Disturbo post traumatico da stress

# Processo penale minorile

- R.D.L. 20 luglio 1934, n.1404 ("Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni")
- Costituzione (art. 31, comma 2, art. 27, comma 3, art. 102, comma 2)
- D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 ("Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni")

# D.P.R. 448/1988

- Ha recepito le indicazioni delle **principali fonti internazionali** in materia minorile e della Costituzione, differenziando il processo penale minorile da quello ordinario.
- In particolare, è fornito un quadro degli **istituti giuridici** che favoriscono una **rapida fuoriuscita** del minore dal circuito penale. Questi istituti consentono di finalizzare il processo **alla responsabilizzazione e non alla punizione** del minore, facilitando la riparazione dei danni e la risoluzione del conflitto generato dal reato. Sono questi istituti che hanno consentito l'introduzione di un percorso di mediazione tra minore autore del reato e vittima.

# Composizione collegi penali

- Udienza Preliminare  
un giudice togato e due giudici onorari (uomo e donna)
  - Udienza Dibattimentale  
due giudici togati e due giudici onorari (uomo e donna)
- \*\*ogni determinazione nel Tribunale per i Minorenni è assunta in composizione collegiale (anche nel civile il collegio è composto da due giudici professionali e due onorari)

# Art. 9 D.P.R. 448/1988

## Accertamenti sulla personalità del minorenni

- 1. Il pubblico ministero e il giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenni al fine di accertarne l'imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili.
- 2. Agli stessi fini il pubblico ministero e il giudice possono sempre assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minorenni e sentire il parere di esperti, anche senza alcuna formalità.



## Concetto di “maturità”

- “l’insieme della capacità di comprendere adeguatamente gli elementi di una scelta comportamentale e di controllare le componenti emotive e motivazionali” (Gulotta)
- accertamento della capacità del soggetto in età evolutiva di rispondere penalmente per i propri comportamenti (volta per volta e per il singolo episodio criminoso)



# Il Tribunale **PER** i Minorenni

Un processo nel processo:

- il processo penale come momento del processo più ampio di cambiamento del minore
- la sintesi e l'integrazione come metafore operative ed educative

# Aspetti dell'ascolto

- Entrare in relazione con un minore in un contesto di giustizia minorile non è operazione comunicativa affatto semplice
- Si devono contemporaneamente gestire ed integrare piani diversi all'interno della relazione, ed eventualmente con altri attori presenti, in un equilibrio molto delicato
- Si deve possedere capacità empatica ed essere in grado di superare una posizione adultocentrica
- Si deve avere confidenza con le variabili psicologiche e comunicative dell'ascolto (contesto, relazione, linguaggio verbale e non verbale, prossemica)

# La comunicazione competente

- Attenzione e cura nella formulazione delle domande
- Scelta delle modalità relazionali più adeguate
- Rispetto dei tempi
- Lettura delle pause e dei silenzi
- Visione sistemica di tutti gli elementi del contesto e della relazione

## Competenze aggiuntive dell'interprete:

- Giuridiche
- Processuali
- Psicorelazionali

## Competenze aggiuntive del giudice:

- Sociali
- Culturali
- Religiose
- Deontologia professionale dell'interprete

\*\* (etnopsicologia ed etnopsichiatria)

## Competenze aggiuntive comuni:

- Cultura, linguaggio e tendenze giovanili

# Criticità

Quando la comunicazione con il minore è **interferita** dall'intervento di terzi (non solo l'interprete ma anche altri operatori), con un coinvolgimento, anche emotivo, acritico e non mediato.

Importanza di un **incontro preliminare** tra il giudice e l'interprete, per prevenire gli effetti di rottura del clima relazionale e dell'efficacia del sistema comunicativo, allo scopo di:

- ridurre le interferenze sull'audizione
- garantire adeguata protezione al professionista
- fornire eventualmente al giudice le chiavi di lettura culturali della realtà sociorelazionale in cui il minore è calato

# In che modo viene richiesta la prestazione professionale di un interprete in un Tribunale per i Minorenni?

- Esiste un elenco di professionisti nel tribunale?
- Come viene selezionato l'interprete?
- Da chi e come viene informato?
- Avviene un incontro preliminare col giudice?
- Avviene un incontro successivo?

# Protocolli dei Tribunali per i Minorenni

- Vari, e anche molto difforni tra loro, i protocolli sull'ascolto del minore, proliferati su territorio nazionale, differiscono sia per i soggetti firmatari, sia per il contenuto delle regole.
- Costituiscono piuttosto individuazione di prassi applicative condivise tra i firmatari e da loro indicate agli appartenenti alle rispettive categorie come paradigmatiche e virtuose.
- Le modalità di ricorso all'interprete sono soggette alla stessa variabilità (sarebbe interessante una raccolta dati a livello nazionale).




# Criticità non dipendenti dal tribunale

- Difficoltà di reperimento di personale qualificato.
- Possibilità di discrezionalità nella scelta dell'interprete da parte del giudice, come avviene ad esempio per il CTU.
- Necessità di un rapporto fiduciario tra il giudice e l'interprete.

# Formazione (la Scuola Superiore Magistratura di Firenze)

- Iniziative formative destinate, in un'ottica interdisciplinare, a mettere a confronto giudici - ordinari e onorari - pubblici ministeri, avvocati specializzati nel settore ed operatori (psicologi ed assistenti sociali).
- Tali iniziative dovrebbero essere estese anche agli interpreti, oltre ad una formazione giuridica *ad hoc*.
- Diffusione di una “cultura dell’ascolto”.



Grazie per l'attenzione

[cinziadini@tin.it](mailto:cinziadini@tin.it)